

- (4) La comunicazione della Commissione del 28 gennaio 2005 al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Strategia comunitaria sul mercurio», riveduta il 7 dicembre 2010 («strategia»), mira a ridurre al minimo e, ove possibile, a eliminare definitivamente i rilasci globali di mercurio di origine antropica nell'aria, nell'acqua e nel suolo.
- (5) Negli ultimi dieci anni sono stati compiuti progressi significativi nell'Unione nell'ambito della gestione del mercurio in seguito all'adozione della strategia e di numerose misure riguardanti le emissioni di mercurio e l'approvvigionamento, la domanda, l'uso nonché la gestione delle eccedenze e delle scorte di mercurio.
- (6) La strategia raccomanda che la negoziazione e la conclusione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante relativo al mercurio debba essere una priorità, dato che l'azione dell'Unione non può, da sola, garantire una protezione efficace dei cittadini dell'Unione dagli effetti negativi del mercurio sulla salute.
- (7) L'Unione e 26 Stati membri hanno firmato la convenzione di Minamata sul mercurio del 2013 («convenzione»). Due Stati membri, Estonia e Portogallo, non hanno firmato la convenzione, ma hanno comunque espresso il loro impegno a ratificarla. L'Unione e tutti i suoi Stati membri si sono pertanto impegnati a concluderla, recepirla e attuarla.
- (8) La rapida approvazione della convenzione da parte dell'Unione e la sua ratifica da parte dei suoi Stati membri incoraggerà i principali utilizzatori e produttori di emissioni di mercurio a livello mondiale, che sono firmatari della convenzione, a ratificarla e ad attuarla.
- (9) Il presente regolamento dovrebbe integrare l'acquis dell'Unione e stabilire le disposizioni che sono necessarie a garantire il pieno allineamento dell'acquis dell'Unione con la convenzione in modo da consentire all'Unione e ai suoi Stati membri di rispettivamente approvarla o ratificarla e attuarla.
- (10) Un'ulteriore azione da parte dell'Unione, che vada oltre i requisiti della convenzione, fungerebbe da esempio, come accaduto nel caso del regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, per quanto concerne i processi e i prodotti privi di mercurio.
- (11) Conformemente all'articolo 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare misure di protezione più severe, purché tali misure siano compatibili con i trattati e siano state notificate alla Commissione.
- (12) Il divieto di esportare mercurio stabilito dal regolamento (CE) n. 1102/2008 dovrebbe essere integrato da restrizioni all'importazione di mercurio che variano a seconda della fonte, della destinazione e del luogo di origine del mercurio. È opportuno che il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ continui ad applicarsi alle importazioni di rifiuti di mercurio, in particolare per quanto riguarda i poteri delle autorità competenti in virtù di tale regolamento.
- (13) Le disposizioni del presente regolamento relative all'importazione di mercurio e di miscele di mercurio sono volte a garantire il rispetto, da parte dell'Unione e degli Stati membri, degli obblighi previsti dalla convenzione sul commercio del mercurio.
- (14) È opportuno vietare l'esportazione, l'importazione e la fabbricazione di una serie di prodotti con aggiunta di mercurio che rappresentano una quota significativa dell'uso del mercurio e dei suoi composti all'interno dell'Unione e nel mondo.
- (15) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve le disposizioni dell'acquis applicabile dell'Unione che stabiliscono obblighi più rigorosi per i prodotti con aggiunta di mercurio, anche in termini di contenuto massimo di mercurio.
- (16) L'uso del mercurio e dei suoi composti nei processi di fabbricazione dovrebbe essere gradualmente eliminato e, a tal fine, si dovrebbe incentivare la ricerca di sostanze alternative al mercurio con caratteristiche innocue o, in ogni caso, meno pericolose per l'ambiente e per la salute umana.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 75).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

